GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A. capitale soc. L. 41.143.872.000 int.vers.
Direzione di Milano

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

ħ

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più ergani od arti in uno stesso infortunie, l'indonnità viene stabilita motiante l'addisiune dalle percentuali corrispondenti ad egni singela lesione, fine al limite massime del 100%.

spenacina an egin singeta insteno, non a minio massimo del 19076.

Per lo singulo falangi terminali della dita, osciaso il polico, si comsidera invalidità
permanente soltanto l'asportaziona tetale. L'indennità per la perdita funzionale o
santonica di una falango del politico è stabilita nella metà, per la perdita anatomica si una falango dell'alluco nella metà, o per quella di una falango di qualvonque
nitro dito in un terso della percentaslo fissata per la perdita totale del rispettivo

dito.

Nei casi di invalicità permanente nen specificati nella suespecta tabella, l'indemnità è stabilita tenendo cento, con viguardo alle percentuali del casi element, della masura nella qualo è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurate ad un qualitari lavore professo indipendentemente della una prefessione.

In case di perdita smatemica e di riduzione funzionale di un organe e di un arto già minorate, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado

Le indennità dovute per invalidità permanente seno soggette alle seguenti franchi-

- 5% sulla somma eccedente le prime L. 60.000.000 e fine a al. 200.000.000
- 10% sulla semma cocedente L. 200.000.000.

Perianto, per la somma eccedente le prime L. 60.000.000 e fino a L. 200.000.000 sa-ranno liquidati solo i danni che comportine una invalidità permanente di grado superiore al 5% della totale, mentre per la somma eccedente L. 200.000.000 saranne liquidati solo i danni che comportine una invalidità permanente di grado superio-re al 10% della totale; per le invalidità di grado superiore a dette percentuali verrà cioè corrispesta la indemnità sole per la parte eccedente, sempre in rapporto al grado di invalidità permanente residuate.

Art. 1.12 - Inabilità temporanea. - Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicutato ad attendere allo occupazioni dichiarate, la Società liquida la diaria

- integralmente, per tutto il sempo in cui l'Assicurate si è trevate mella totale in-capacità fisica ad attendere alle proprie eccapazioni;
- paralalmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato o che è audato riacquistando nella propria capacità fisica.

L'indemnità per inabilità temporanca, che è corrispesta per il periode della necessa-ria cura medica, decorre dal giorno auccessivo a quello doll'infortunio regolarmente denunciato, e, in case di ritardo, dal giorno auccessivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia inviate successivi certificati medici nel tar-mine prescritte dall'art. 1.08, la liquidazione dell'indennità viene fatta censiderando data di guarigione quella prenesticata dall'ultimo certificate regolarmente inviato, salvo che la Secietà pessa stabilire una data anteriore.

Detta indennità viene cerrisposta per un periodo massime di 300 giorni da quello

Art. 1.13 - Cumulo di indonnità. - L'indennità per insbilità temperanea è cumula-bile con quella per merte o per invalidità permanente. Se depo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entre l'anno dal giorne dell'infortunie ed in conseguenza di queste, l'Assicurato muore, la Secietà corrisponde ai bendi designati o, in difetto, alle altre persone indicate all'art. 1.10, la differenza fra l'in-dennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, o non chiede il rimberse nel case contrarie.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi men à traimissibile agli eredi.

Tuttavie so l'Assicurate muore per causa indipendente dall'infortunle dope che l'indemnità sia stata liquidata e comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai beneficiari designati per il case di morte e, in difette, alle altre persone indicate all'art. 1.10 l'importo liquidate od offerte.

Art. 1.14 - Liquidazione. - Bicevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida le indeanità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al

L'indennità verrà cerrispesta in Italia la valuta italiana. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quante previste nell'arti-colo seguente.

Art. 1.15 - Controversie. - In case di divergenza sulla natura e sulle consequenza delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabi-

tità temporanea noncho sulla liquidabilità delle indennità e dei rimberei, le parti ai obbligane a conferire, con scrittura private, mandate di decidere se ed in quale misura sizuo dovete le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegie di tre medici numinati une per parte ed il seste dalle parti di continue accordo a, in case contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giunistiziano nel luogo dove deve riunivi il cellegio medico. Il cellegio medice risiede, a scelta della Società, presso la Direstone della Società stessa in Milano o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la pelissa.

Ciascuna delle parti sectione le proprie spese o romunera il medico da casa designate, contribuendo per la metà delle spese a competenze del terzo medico.

Lo decisioni del cellegio medice sono prese a muggieranza di voti, con dispensa da ogni formalità di leggo, e sone obbligatorio per le parti anche se une dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

È data faceltà al collegio di rinviare, ove no riscontri la apportunità, l'accerta-mente definitive dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi del collegio stesso, entre tre anni, sel qual caso il sellegio può intento concedere una somma da impen-tarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

Art. 1.16 - Competenza serritoriale. - Per le axioni riguardanti l'esecuzione del presente contratte e per egni controversia diversa da quelle previste dall'articele precedente è competente esclusivamente, a socita della parte attrice, l'Autorità giudiziaria di Milano ovvere quella del logo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratte.

Art. 1.17 - Recesso dal contratto - Ansicipata risoluzione. - Depo ogni denuncia di sinistro e fine al sessantesimo gierne dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, la Società ha facoltà di far cessare l'assicurazione nel confronti della persona cui il sinistro si riferizeo oppure di recedere dal contratto, mediante lettera recessamulata con preavviso di quindici gierni, rimborsando la queta di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.

La riscossione del premi venuti a scadenza depo la denuncia dell'infertunio e qua-lunque altro atte della Secietà non potranno essere interpretati come rinuncia della Secietà stessa a valersi della facoltà di recesso.

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto oppure di esclu-sione di singoli assicurati non seguita da sostituzione sone devuti alla Società, eltre alle rato di premie scadute e rimeste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo all'ammualità di assicurazione in corso al momen-to in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione;
- b) mi importe pari al 20% del premie complessivo amuse (corrispondente allo sconto per policanalità di cui al è tenuto conto nella determinazione del premie per polizze di durata policanale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammoniare si dedurramon tanti dedimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore sempreché essa abbia avute corse almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento occadenti il 15% sul livello generalo dei pressi in atto al momento della stipulazione del contratto, eccondo lo variazioni percentuali del numero indico dei prozzi al consums per famiglio di operal ed impiegati (già e costo della vita ») pubblicato dall'Isitito Centrale di Statistica, la Società avrà diritto di recedere dal medesimo con preavviso di quindici giorni, rimborsando all'Assicurato la quota di premie relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.18 - Rinnovazione del contrasso. - In mancanza di disdetta data da una del-le parti con lettera raccomundata abmene tre mesi prima della seadenza, il contrat-to — sempreché stipulate almeno per un anno — è rinnovato per una durata ugua-le a quella originaria (esclus la frazione d'anno) e così successivamente, ma col limite di dua anni per ogni tacita rinnovazione.

Art. 1.19 - Rinnacle al diritto di surroga. - La Società rinuncia a favore dell'Assi-curato al diritte di surroga cho le compete per l'art. 1916 Codice Civile varsa i terri responsabili dell'infortunio.

Art. 1.20 - Imposte. - Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti por leggo, presenti e futuri, relativi al premio, al centratto ed agli atti da esse dipendenti sono a carrice del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.21 - Riccio alla legge. - Per tutto quanto non è espressamente disciplinate della presente polizza, si applicano gli articoli del 1827 el 1903 Codice Civile non-ché le altre disposizioni di logge.

ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI RISCHI DI VOLO SU AEROMOBILI

L'assicurazione si estende agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerol effettuati in qualità di passeggere di valivoli ed elicotteri in servizio pubblice di lince aeree regolari, compresi i voli « chartors » e straerdinari compiuti su aeromobili escretti da società di traffica mereo regolare.

Questa assicurazione vale per le somme cerrispendenti a quelle assicurate cen la presente pelizza per i risali ivi previsti, cen un massime di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per i casi di morte e di invalidità permanente e L. 5.000 (cinquemila) per inabilità temporanea, salve patte speciale.

Agli effetti delle presente assicurazione il viaggio acree si intende incominciato nel momento in cui l'Assicurate sale a bordo dell'acromobile e si considera concluse nel memento in cui ne è disceso.

Il cumulo di questa assicurazione con altre assicurazioni stipulate dall'Assicurate con l'infrascritta Società - Direzione di Milane - petrà avvenire fine ad un massime complessivo di L. 5.000,000 per i casi di merte e di invalidità permanente e di L. 5.000 per inabilità temperanes. Qualera le somme assicurate risaltassero occodenti, le indennità spettanti in caso di sinistre saranne adeguate al massimo suindicate cen la riduzione ed imputazione properzionale dei singoli contratti.



POLIZZA CUMULAT	IVA INFORTUNI - M	ESEMPLARE PER L'ASSICURATO							
POLIZZA 3640 contraente-assicurato (GENZIA MILA	NO	and comment to the con-	codice 901/06				
BANCA COMMERC	IALE ITALIANA S	SPA -	Capital Committee of the Committee of th						
PIAZZA DELLA		localita MILANO	Section of the sectio	2012					
decorrenza ore 24 del	31/12/1995	scalenza ore 24 de	31/12/1996	rateazione	SEMES TRALE				
emiss. I' quietanza	30/6/1996	indice ista	1400	coassicurazione XX	allegato Mod. X 001				
polizza sostituita	36803248 901	rateazione	SEMESTRALE	ultima quietanza pagata					
PREMIO RATA INIZIALE PREMIO RATE SUCCESSIVE									
imponibile	imposta	totale Lire	imponibile	imposta	eta totale l,ire				
1.833.831.219	45.845.781	1.879.677.000	2.070.815.609	51.770.391	2.122.586.000				
PERSONE	- PRESTAZ	toni - son	ME ASSICURAT	E DICHI	ARAZIONI				
cognome e nome	VEDASI ALLEG	ATE CONDIZIONI	PARTICOLASTIdi .	ascita	sesso M F				
attività professionale	: [dizioni particolari de:				
Morte; Lire	milioni beneficiari:		Invalidit	à permanente; fino a	Lire milioni				
Indennità di ricovere	o: come da art. 1.15 de	elle C.G.A. Inabil. tem	p.: fino a Lire	00 liquidabile a par	rtire dal giorno				
* 1									
** 2									
2 cognome e nome			data di n	No. of Contract of	sesso M F				
attivith professionale					dizioni particolari				
Morte: Lire	milioni beneficiari:	wiege. g	Invalidit	à permanente- fino s					
Indennità di ricovere	a: come da art. 1.15 de	elle C.G.A., Inabil. tem	p.: fino a Lire0	00 liquidabile a par	rtire dal giorno				
I			-	-					
2									
3 cognome e nome			data di n	aseita	sesso M F				
attività professionale	:				dizioni particolari de:				
Morte: Lire	milioni beneficiari:		Invalidit	à purmanente; fino a	ince milioni				
Indonnità di étamor	se come da art 1.15 de	the C.C.A. Inabil. tem	n.: fino a fáre .0	00 liquidabile a pa	rtire dal giorno				
				Andrew Andrew Andrew Andrew					
** 2				The second secon					
** Aftre assicurations, avents ger of	sofierse (quando e con quab conse ggetto prestazioni analoghe a quelle caso negativo (ndissare NESBUPA).	guenze). Minorazioni funzicaule o i o protockie nella persento polissa, in	imperfeztoni finiche (se dalla ussci carso enn la infrasoritta Società, co	ta a pieternormenie). (In caso se neltre, cue Está (cumprova I.N.A.	gativo indicare NESSUNA) I.L.) e per quali somme; se asseultate				

regue; sottourizione a tergo

Allegati: ____



APPENDICE (11

FOGLIO

POLIZZA 36464582

RAMO/CAT.

AGENZIA MILANO

CODICE

901.06

ASSICURATO CONTRAENTE BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

CONDIZIONI PARTICOLARI DATTILOSCRITTE

1) La Società Assicurazioni Generali assicura contro gli infortuni, considerati come tali gli eventi che producono lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, i titolari di rapporti espressi in Lire o in divisa che risultano assicurati quali a titolo di esempio: conti correnti di corrispondenza comunque denominati, crediti personali, conti di risparmio, mutui ipotecari, libretti di risparmio nominativi, libretti di risparmio al portatore purchè sia preventivamente indicato alla Contraente il nominativo per il quale l'assicurazione deve intendersi prestata.

La garanzia si intende a favore dei Titolari dei predetti rapporti in corso all'atto della stipulazione del contratto o aperti durante il periodo di validità dello stesso presso uno sportello della Banca Commerciale Italiana a condizione che si tratti di persone fisiche, ditte individuali, Società di fatto. La Società esonera la Contraente dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati.

2) Il capitale assicurato sarà uguale al montante del saldo di chiusura — creditore o debitore - (capitale e interessi) del rapporto risultante dai libri della Banca la vigilia del giorno dell'infortunio modificato dalla registrazione di quelle eventuali operazioni bancarie iniziate anteriormente all'infortunio ma non ancora contabilizzate col massimo di f. 200.000.000.= e col minimo di f. 5.000.000.= per rapporto.

Per i rapporti in valuta il capitale assicurato sarà uguale al montante del saldo di chiusura del conto commutato in Lire Italiane in base al cambio Ufficiale Medio U.I.C. della fine del mese precedente all'infortunio.

- 3) L'ammontare dell'indennizzo:
 - in caso di morte è pari alla somma assicurata;
 - in caso di invalidità permanente di grado uguale o superiore al 60% è pari al doppio della somma assicurata con il massimo di £. 200.000.000.=
- 3.1) Quando l'infortunato risulti intestatario solo o con altri di più rapporti anche indirettamente quale Socio delle Società di fatto, Titolari a loro volta di uno o più rapporti, la somma complessivamente assicurata fermo il disposto di cui al comma successivo del presente articolo ed i limiti massimo di £. 200.000.000.= e minimo di £. 5.000.000.= per ognuno dei

Assienrazioni tamentili S.p.A.

L'Assicurato Contracate

19 3

ANCA COMMERCIALE STALIANA

Imesione per i Italia - l'Iller di Milano, via Tiriano, 32 - e.a.p. 20145 - e.p. 1782 - refetoro (02) 4809.31 - Los 4809.3248 - referencia An

rrum - 1-200 351847 GRALL





FOGLIO

POLIZZA 36464582

RAMO/CAT.

AGENZIA MILANO

CODICE

901, 06

ASSICURATO CONTRAENTE BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

rapporti - è pari al totale dei singoli capitali assicurati per ogni rapporto, esclusa ogni compensazione, mentre l'indennizzo non potrà superare £. 400.000.000.=.

- 3.2) 5i conviene inoltre che, nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone fisiche o Società di fatto, la somma assicurata:
 - si intende ridotta in proporzione al numero dei cointestatari o dei soci se il saldo del rapporto è creditore;
 - non subisce alcuna riduzione proporzionale se il saldo del rapporto è debitore.
- 3.3) I capitali assicurati fermo restando i massimi di cui sopra si intendono raddoppiati a seguito di rapina, furto o scippo avvenuto:
 - nei locali della banca o all'uscita degli stessi entro un raggio di cento metri, subito dopo avervi effettuato un'operazione di qualsiasi natura;
 - davanti ad una postazione di Cassa Continua o di una postazione automatica (ad esempio cash dispenser, self service) ovunque ubicata (incluse le casse di prelievo automatiche gestite da altri Istituti di Credito) o entro un raggio di cento metri dalla postazione stessa (subito dopo avervi effettuato una operazione).
- 4) La garanzia prestata con la presente polizza comprende anche:
 - gli infortuni sofferti in conseguenza di atti compiuti per dovere di solidarietà umana, di imprudenze e negligenze gravi, nonchè in stato di malore o incoscienza semprechè non determinati da uso di sostanze stupefacenti e simili;
 - le asfissie anche da annegamento e gli avvelenamenti da improvvise effusioni di gas e vapori e le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita;
 - gli infortuni da colpi di sole, calore e freddo, nonchè gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l'Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termine di polizza:
 - le infezioni (esclusa la malaria e il carbonchio) e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti;
 - gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa, di aggressioni, di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, di tumulti popolari purchè non ci sia partecipazione attiva dell'Assicurato;
 - gli infortuni sofferti dai militari in relazione all'uso in qualità di passeggeri di veivoli ed elicotteri militari in servizio non regolare di

Assicurazioni Generali S.p.A.

L'Assiculuto Contraente

ANTA COMMERCIALE ITALIANA BEZIONE CENTRALE

Direzione per l'Italia - Uffici di Milano, via Tiziano, 32 - c.a.p. 20145 - c.p. 1282 - telefono (02) 4809.31 - fax 4809.3243 - miegra Ininfecturi - telex 353341 CRALL I



FOGLIO

POLIZZA 36464582

RAMO/CAT.

AGENZIA MILANO

CODICE

901.06

ASSICURATO CONTRAENTE BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

traffico civile, nonchè durante l'effettuazione di lanci con il paracadute:

- gli infortuni sofferti dai componenti gli equipaggi di compagnie aeree di traffico regolare.
- Sono invece esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:
 - a) dall'uso di mezzi di locomozione aerea su aeromobili non di Società di traffico regolare; dall'uso di mezzi di locomozione subacquea, nonche di veicoli a motore a titolo di competizione in qualità di pilota o di passeggero;
 - b) dall'esercizio dei seguenti sports: corse con veicoli a motore, attività acrobatiche, alpinismo con scalate di rocce se effettuate singolarmente (mentre si intendono comprese le scalate di rocce effettuate con una o più persone), esplorazioni sotterrance o sottomarine, pesca subacquea con autorespiratore, sports serei in genere (volo a motore ed a vela, paracadutismo);
 - c) da guerre, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche,

nonchè

d) quelli che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono pure esclusi:

- e) gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie provocazioni, risse, duelli, azioni delittuose;
- f) il carbonchio se non causato da infortunio quale definito all'art. 1 🖃 la malaria, le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione a seguito di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari da infortuni.
- Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la somma assicurata per il caso di morte sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari, ogni designazione per altro titolo restando esclusa.

Si considera invalidità permanente la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita.

Assicurazioni Generali S.p.A.

L'Assicurato Contraente ANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE CENTRALE facus

infortuni - telex 353841 CRALI I

Direzione per i Italia - l'Itiei di Milano, via Tiziano, 32 - с.ар. 20145 - с.р. 1282 - telefono (02) 4809.31 - fax 4809.3243 - telegran



FOGLIO

POLIZZA 36464582

RAMO/CAT.

AGENZIA MILANO

CODICE

901.06

ASSICURATO CONTRAENTE BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione.

Ai fini della valutazione del grado di invalidità permanente saranno prese in considerazione le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e non rilevanti.

In altre parole, nei casi di preesistenti mutilazioni e difetti fisici, il grado di invalidità permanente è valutato in base alle sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra o sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

- 8) La Compagnia procederà al pagamento dell'indennizzo come segue:
 - a) in caso di saldo creditore l'indennizzo verrà corrisposto alla Contraente la quale in caso di morte dell'Assicurato lo metterà a disposizione degli eredi testamentari e/o legittimi, come indicato all'art. 4; in caso di invalidità permanente lo metterà a disposizione dell'Assicurato stesso;
 - b) in caso di saldo debitore l'indennizzo verrà corrisposto alla Contraente che rimborserà la propria esposizione verso l'Assicurato, mettendo l'eventuale eccedenza a disposizione;
 - dell'Assicurato stesso, in caso di invalidità permanente
 - degli eredi testamentari e/o legittimi in caso di morte. Nel caso in cui il pagamento dell'indennizzo venisse effettuato oltre 30 giorni dalla data in cui è stata completata la documentazione, verranno conteggiati anche gli interessi maturati dalla data dell'infortunio alla data di pagamento.
- 9) Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza all'infortunio, la Società non chiede il rimborso della maggior indennità pagata per il caso di Invalidità Permanente. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Assicurazioni Generali S.p.A.

MILANO LI LEGAN

__ 19_\$\$

TALIANA

Proceedings for Challes of Million of Million and Commence of the second for the

James area Escapiolista





FOCLIO

POLIZZA 36464582

RAMO/CAT.

AGENZIA MILANO

CODICE

901.06

ASSICURATO CONTRAENTE BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che la indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli aventi diritto l'importo liquidato od offerto.

- 10) La garanzia vale per il Mondo intero con l'intesa che il pagamento dell'indennizzo sarà comunque effettuato in Italia e in Lire Italiane.
- 11) L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.

Per le persone di età superiore - al momento dell'infortunio - a 75 anni, la garanzia è prestata per il solo caso di morte e verrà riconosciuto un indennizzo fisso di £. 5.000.000.=

12) la denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, alle Assicurazioni Generali o alla Banca Commerciale Italiana e i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 C.C. decorrono dalla data in cui è venuta a conoscenza la Contraente. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, a periodi non superiori a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti. l'Assicurato e i suoi aventi causa perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

- 13) La Società rinuncia a favore degli assicurati al diritto di surroga che le compete per l'art. 1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
- 14) In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonchè sulla liquidabilità delle indennità.

Assicurazioni Generali S.p.A.

HILANO 1. Asset

1. A saledrato Continente

MGA CUMMERCIALE ITALIANA

and the state of t



Mod, 452 - 60, - Signum (Cod. 3452) - 2/94

Director per Media - (Dire) di Miharo, sia frebana 32 - agi 20140 - (p. 1282) difebrar 1021-2009,33 - ba, 1000,3243 - edito



FOCLIO

POLJZZA 36464582

RAMO/CAT.

AGENZIA MILANO

CODICE

901.U6

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA ASSICURATO CONTRAENTE

le parti interessate si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio d'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio Medico. Il collegio medico risiede presso la Direzione della Società stessa in Milano.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso, entro tre anni, nel qual caso il collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

- 3.400 finite per ogni rapporto 15) Il premio viene determinato in base a L. assicurato. Al perfezionamento della presente polizza il premio viene calcolato sulla base di n. 1.245.580 rapporti. Al 30 giugno di ogni anno si farà luogo alla regolazione annuale del premio dovuto in base al numero dei rapporti esistenti a quella data alle condizioni di premio di cui sopra
- La Società "Assicurazioni Generali" non invocherà l'esimente prevista dall'articolo 1900 Codice Civile in tutti quei rapporti il cui saldo risulti debitore.

(x) on t 3500 fints for whi-

Assicurazioni Generali S.p.A.

L'Assicurato Contraente

DANCA COMMERCIALE ITALIANA

SEZIONE CENTRALE

Direzione per l'Italia - Uffici di Milano, via Tiziano, 32 - c.a.p. 20145 - c.p. 1282 - telefono (02) 4809.31 - fax 4809.3243 - telegra infortuni - telex 353841 GRALI I





Service of the

RAMOICAT.

ACENSA CLAND

(gright)

MLF 36

POLICIA /4466993

ASSECTIONS CONTRACTOR STATES COMPERCIALS TOALLAND STATES

CONDIZIONS PARYICOLANI SATTILOSCRITTE

La Società Assicurazioni Generali assicura contro ili inforturi, possiderati come cali cli eventi che produccio lesioni corporali chieticamente constatabili, le quali abbiano per consequenza la morte o una invalidatà permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, i titolari di rapporti espressi in Lire o in divisa che risultano assicurati quali a titolo di esempio: conti correnti di corrispondenza comunice denominati. crediti personali, conti di risparmio mutui ipotecari. libretti di risparmio nominativi, libretti di risparmio al portatore purche sia preve tivamente indicato alla Contraente il nominativo per il quale l'assicurazione deve

intendensi prestata. La garanzia si intende a favore dei Titolari dei predetti Yapporti in corso all'atto della stipulazione del contratto o aperti durante il periodo di validità dello stesso presso uno sportello della Banca Commerciale Italiana a cordizione che si tratti di persone fisiche, ditte indoviduali. Società di fatto. La Società esonera la Contraerte fall'obbligo di denunciare le gereralità degli Assicurati.

2) Il capitale assicurato sarà uguale al montante del saldo di chiusura = creditore o debitore - (capitale e interessi) del rapporto risultante dai libri della Banca la vigilia del giorno dell'infortunio modificato dalla registrazione di quelle eventuali operazioni bancarie iniziate a teriormente pil infortunio ma non ancora contabilizzate col massimo di E. 200.000 000 = e col minimo di E. 5.000.000.= per rapporto.

tren i maracret in valuta il capitale assicurata sarà uppale al mortante del salen di phiusura del conto commitero, in Lare insilane in base al cambio officiale Media U. I.C. delle fine del mesa precedence all infortunio

- 3) L'ausontare dell'indemnisse:
 - in case di worte è pari dila sopma essicu-ata
 - im paso di invelidità permanente di grado uguele o superiore al Six e siri
 - al doppio della somma asmicamete con il massimo di E. 200 000 000 a
- 3 1) Juando l'infortupato rigulti intestatario solo o con altri di biù rapporti anche indirettacente quale Socie delle Spoietà di fatto, fitolari a lor: volta di une o più rapapril la somma complessivamente assicurata - fermo al disposte de cui al comma successivo dei presente articolo ed i limiti Rateino di f. 200.000 BOO. = e minimo di f. 5.000.000. = per consic del

Tour craniesh than rift Sp. 1

Mic M

the region of th



FOGLIO

POLIZZA 36464582

RAMO/CAT.

AGENZIA MILANO

CODICE

901.U6

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA ASSICURATO CONTRAENTE

Premesso che nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi il grado di invalidità permanente viene calcolato mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, per la valutazione del grado di invalidità permanente si applicheranno i seguenti criteri indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato: per la perdita totale di un arto superiore 70% - 60%; della mano o dell'avambraccio 60% -50%; di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60%; di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 50%; di un piede 40%; del pollice 18% - 16%; dell'indice 14% - 12%; del mignolo 12% - 10%; del medio 8% - 6%; dell'anulare 8% - 6%; di un alluce 5%; di ogni altro dito del piede 3%;

per la sordità completa di un orecchio 10%; di ambedue gli orecchi 40%; per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%;

di ambedue 100%;

lo stato di insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualsiasi lavoro od occupazione 100%.

Le percentuali sopra riportate si intendono riferite la prima alla parte destra, la seconda alla parte sinistra del corpo. Nel caso che l'Assicurato sia mancino le percentuali si intendono invertite.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra elencate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene presa in considerazione soltanto l'asportazione totale. La percentuale di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, mentre per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo di quella fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

La percentuale per l'ernia determinata da infortunio (ernia traumatica anche bilaterale) che non risulti operabile, è stabilita nella misura del 10%. Nel caso di lesioni non specificate, il grado di invalidità permanente è calcolato tenendo conto, con riquardo alle percentuali dei casi elencati, della

Assicurazioni Generali S.p.A.

L'Assicurato Contraente JANGA COMMERCIALE ITALIANA MREZIONE CENTRALE Ture

Aninfortuni - telex 353841 GRALI I



452 - 60. - Signum (Cod. 3452) - 2/94

Direzione per l'Italia - Uffici di Milano, via Tiziano, 32 - c.a.p. 20145 - c.p. 1282 - telefono (02) 4809.31 - fax 4809.3243 - telegra

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

1. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA PRATICA DELLO SCI

A parsiale deraga dell'art. 1.52, lettera b) delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia compresso gli infortuni derivanti della pratica delle sci, compresso le gare, tranno per gli assicurati e punteggiati F.I.S.I. > (esclusi quindi gli appartenenti alla I - II - III categoria della F.I.S.I.).

2. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI TUMULTI POPOLARI

A paraiale deroga dell'art, 1.02, lettera d) delle condizioni generali di assicurazione, la garrazzia comprende gli infectuni subiti la occazione di tumulti popolari si quali l'Assicurate nen abbin proce parte.

3. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE ERNIE E AGLI SFORZI

A paralale derega dell'art. 1.62, lettera g) della cuadhient generall di assisurazione, e formi somanque i criteri d'indomainalelità di cui alle predetta canditalent generali, la garanzia comprende, limitatamente at cast di invalidità permanante e di invalidità permanane, le ernie da cana visienta, menché le lecieni muscolari da sforzi con l'intesa che se l'ernia risulti operabile, viene corrisposta selamente l'indemità per il case di insubilità temperanen (eve il case sia contemplate dal contratto) fine ad un mussime di trenta gierni; nel caso in cui l'ernia, suche se bilatorale, nen risulti operabile, viene corrisposta selamente una indennità, a tilofo di invalidità permanente (eve il caso sia contemplate dal contratto), nen superiore al 10% della relativa somma assicurata.

4. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI COÚPI DI SOLE, DI CALORE E DI FREDDO ED AGLI EFFETTI DEL CALDO E DEL FREDDO

A parziale derega dell'art. 1.02, lettera d) delle condizioni generali di assicurazione, sone considerati infertumi indemnizzabili anche i colpi di sele, di calore e di fredde.

Sono altres i compresi in garanzia gli effetti della prelungata esposizione al freddo e al calde cui l'Assicurata non si sia petuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di pelizza.

5. - ADOZIONE DELLA TABELLA DI LEGCE

La tabella della percentuali di invalidità permanente prevista dalle condizioni generali di polizza si intende sestituita da quella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 glugno 1965, n. 1124 T.U. e successiva modificazioni intervenute fino alla data di stipulaziono del presente contratto, con intesa che le percentuali indicate nella tabella anxidetta sono in egni caso riferite al capitale assicurato in pellizza per il caso di invalidità percanente assoluta e che la liquidazione verrà falta in contami anxiché sette forma di rendita.

6. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE IMPRUDENZE E NEGLIGENZE **GRAVI - MALORE - ANNECAMENTO**

A paraiale derega dell'art. 1.02, lettera e) delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprende ancho gli infertunt sefferti in consequenza di imprudeme e negligenze gravi, nonché in state di malore o incescienza, sempreché non determinati da ubriachenza, use di cotanza atopefacenti o simili. La garanzia comprende ineltre l'annegamente.

7. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA GUIDA DI MOTOCICLI

A parsiale derega dell'art. 1.02, lettera a) delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprendo anche la guida di molocicli in genera.

0. - INABILITÀ TEMPORANEA: FRANCHICIA DI 10 GIORNI

A paraialo derega dell'art. 1.12 delle condizioni generali di assicurazione, l'indenni-tà per imbilità temperanea conseguente ad infortunio viene corrispesta dall'undice-simo gierne successivo a quelle computabile a termini delle candizioni stesse.

16 - INARELITÀ TEMPORANEA: FRANCHICIA DI 15 GIORNI

A paraisie devega dell'art. 1.12 delle condizioni generali di accicurazione, l'indenni-tà per inabilità temperanea conseguente ad infertunie viene corrisporta dal sedice-zione giorne successive a quelle computabile a termini delle condizioni stesse.

11. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA GULDA DI AUTOCARRI

A parziale derega dell'art. 1.02, lettera a) delle condicioni generali di assicurazione, la garanzia comprende la guida di autocarri di pese complessivo a piane carico citro 25 quintali.

LIMITAZIONE DELLA CARANZIA AGLI INFORTUNI EXTRA-PRO-FESSIONALI

La garansia vale esclusivamente per gli infortuni cho l'Assicurate subieca nolle svolgimente di egni nermale attività che men abbia carattere professionale. Rettane, quindi, esclusi tutti gli infortuni verificantisi durante le svolgimente delle attività a carattere professionale e, comunque, per celore i quali siane soggetti all'assicurazione obbligatoria centre gli infortuni sul lavore, quelli che si dovessere verificare in circostanze tali da farli rientrare mella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria.

13. - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI La garanzia vala esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurate subisea nel-l'esercizio delle occupazioni prefessionali principali ed accessorie dichiarate.

14. - RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

La garanzia vale — alle condizioni generali e aggiuntivo di polizza e fine a con-correnza della comma di cui alla combinazione indicata nell'appesite riquadro per ogni infertunio:

- degli anerari dei chirurghi e dell'équipe epérateris;
 delle spose per l'use della sala eperatoria;
 delle rette di degenza in espedali e cliniche;
 delle spose per medicinali prescritti dal medice curunts;
 degli enorari dei medici;

.

- delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per il trasporto dell'Assicurato in copedalo e clinica con auto-ambulanza.

La Socioli effettua il rimberso agli aventi diritto previa presentazione dei decumenti giustificativi. Il pagamente viene effettuate a cura ultimata.

Combinazioni di somme assicurabili per speso di cara:

A - 300.000 C - 1.000.000 E - 2.000.000 B - 500.000 D - 1.500.000 F - 3.000.006

15. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI RISCHI SPORTIVI

A parsiale deroga dell'art. 1.02, lettera b) delle condizioni generali di assicurenzone, la garanzia si intende estesa alla pratica dei seguenti sporti: pugitato, atlelica
pesante, lotta nello sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a
ghiacciai, guidealitta, immersioni con suberespiratore, applaelegien.

A parciale deroga dell'art. 1.02 lettera e) delle candisioni generali di assicurazione, la garanzia si intende sulesa alla partecipazione a corra e gare in genere el
ulle relative prove ed allenamenti, fatta eccesione per le cerse o gare automobilistiche nen di regolarità, molociclistiche e motomantiche, relative prove ed allenamenti. Per colero che esercitano i seguenti sporta: pugliato, albeica peanate, lotta nelle sue varie forme e guidoslitta, nunché per celoro che partecipano a gare dei seguen-ti sporta: calcio, ciclismo, rugby, sacleton, saiti dai trampolum con sel e idrosci, cquitazione, si intendono applicate le franchigie assionte di stot giorni per il tano di inabilità temparanea e del 5% per il caso di invalidità permanente.

..... 1i

8. INABILITÀ TEMPORANEA: FRANCHICIA DI 8 CIORNI
A paralale deroga dell'art, Li2 dolle conditioni generali di assicurazione, l'infermità per inabilità temporanea conseguente ad infortunio vione corrisposta dai mono giorno successiva a quello computabile a termini delle condizioni siese.

AGENZIA

197

ASSIGURAZIONI GENERALI

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO

AGENZIA GENERALE DI MILANO

IL CONTRAENTE BANCA COMESTROIALE ALLLARA DIREZIONS CONTRACE

A sensi dell'art. 1341 C.C., 2º comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle condizioni generali di assicurazione della presente polizza:

ART. 1.07 — (obbligo di comunicare la stipulazione di altre assicurazioni; faceltà di recesso; decadenza dal diritte all'indennità).

ART. 1.08 — (denuncia dell'infortunio: abbligo dell'Asalcurato; decadenza dal diritto all'indennità).

ART. 1.11 — (invalidità permenente; franchigio assolute per somme eccedenti L. 60.000.000 e L. 200.000.000).

ART, 1.15 — (derega alla competenza dell'Autorità giudiziaria per contreversio sulla natura e sulle conseg ART. 1.16 - (deroga alla competenza territoriale),

ART. 1.17 — (facoltà della Società di far cossare, anche sellamte parzialmente, l'assicurazione e di recodere dal contratto depo egai denuncia di sinistro faceltà di recesse dal contratto in case di variazione in aumente nel livelle dei prezzi).

ART. 1.18 — (tacite rimovo del contratte in mancanna di disdetta tre mesi prima della scadenza).

BANCA CONTRACTOR ITALIANA ALL COMPANY



Sede legale in Roma - Direzione Centrale in Trieste - Direzione di Milano: Milano, via Tiziano 32, cap 20145 - casella postale 1282 telef. (02) 4386.1 - telegrammi: Aninfortuni/Anitgrandine - telex: 39053 Generali - Iscr. Reg. Soc.: Roma 1136/47 - Milano 71759

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINAZIONI. Nel tetto la parala « Società » designa la Società Anternasimi Generali » « Cantrannia » la persona con la quale à pispolate il contrante » « Anternasime».

In persona per la quale viene presteta l'anternasime.

Art. 1.01 - Definizione di infortunio. - Per infortunio si considera agni evento dovu-be a causa fortulta, violenta ed esterna che preduca lezioni cerperali ebiettivamente commetabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente

Art. 1.02 - Delimitazione dell'assicurazione - L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarato e nelle svolgimento di egni altra normale attività che non abbia carattere professionale. L'assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in seguilo a richiamo per ordinario esercitazioni: è iavoce sespesa durante il servizio di leva di il servizio esettitativo di questo, l'arrucolamente volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccesionale e riprende vigore non appena corrate lo muidette cause di sespensione. A richiesta dell'Assicurato, durante il cervisione misso di leva in tompo di pace, le garantia petrò operare esclusivamente per intendi meno connessi con lo svolgimente del servizio cul lo stesso è chiamato.

Sano sectori dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida ed use di mezzi di locomozione zerei e subacquei; dalla guida di motoveiceli e di altri voiceli a motore o di natanti a metere, salvo che si tratti di ciclomotori, di autovetturre ad use privato e di natanti da diporte, di mote carri, di autocarri di pese complessivo a pieno carico fino a 25 q.ll, di autovei-coli per trasperto premiscuo di persone o cose e di macchine agricole;
- b) della pratica di popiliste, sei, attetica perante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di recon e accasso a ghiaccial, guidentima, immersioni con actarespiratore, spelioslogia, sperio serei in genere;
- e) dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative preve ed allenamenti, salve che si tratti di gare automobilistiche di regelazità indotte dall'ACI, podistiche, di hecco, golf, pesca sanza autorespiratore, lire, seberma, tennis, nonché di gare aniendali, interasiendali ed aventi carattere ricreative;
- di da guerra, insurrazione, tumulti popolari, movimenti selluriei, izondazioni, em-sivat vulcaniche, influenzo termiche ed samosferiche;

seno pure endustr

- e) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di maloro e di incoscienza da qua-lunquo causa detorminati o quelli sofferti in conseguenza di prepris azioni delit-tuese, imprudenze e megligenze gravi, salvo il case di atti compiuti dall'Assicu-rato per dovere di solidariesi umana o per legittima difesa;
- f) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atome, come pure di radiazioni provocate dalla accolerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni dovuti ad impestione ed assorbimente di sostame, le ernie e gli sforzi in genere, gli avvolenzamenti, le infezioni che non abbiano per causa diret-ta ed creltuiva una lessementi canal dell'art. 1.01, le consequenze di operazioni chirungache a di trattamenti son resi normaneti de inferimete.

Art. 1.03 - Persone non assicurabili. - L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70 anni. Per quelle che raggiungone tale limite di cià, l'assicurazione cessa alla prima secadenza amnuale del promis senza che in centrario poste essere opposto l'oventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in

Le persone colpite da apoplessia, affotte da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoslismo, tossicomanie, diabete o da altre infermità gravi e permanenti non sono assicarabili e l'assicurazione cessa con il lore manifestersi. Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilovanti possone essere assicurate soltante cen patte specialo.

Art. 1.04 - Estansione territoriule. - L'assicurazione vale per tutto il mondo fatta eccesione per il case di inshilità temporanea per il quale l'assicurazione vale soltante per l'Europa e per gli Stati africani ed asiatici del Mediterranee e del Mar Nero.

Art. 1.05 - Dichterazioni del Contraente - Forma delle comunicazioni. - La Società pressi il suo consense all'assicurazione e determina il premio unicamente in base dichterazioni del Contraente, sui dalle e circostenze oggetto di domanda da parse della Società.

meninacioni alle quali è trente il Cantravate nel corto del contratto de-fatto con lottera recremendata. Tutte le ce

Art. 1.06 - Pagamento del premio - Decorronza dell'assicurazione a periodo di assi-curazione. - Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sedo dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premia complessive stabilite dalla polizza medesima. L'esazione del premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun medo invocarsi como deroga a tale obbligo.

La prima rata deve escere pagata alla consegna della polizza; le rate auccessivo vengono pagate contro il rilascio di quietanzo emesso dalla Directone della Società, che devono primare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'apporto.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquatire del giorne indicato nell'allegate modelle « Estremi del Contratto e dichiarazioni del Contratto», se in quel momento il premio è pagate; in case diverse decorre dalle ore ventiquatire del giorne in cui si effettua il pagamente, ferme restando le scadenze stabilite nel centratto. Per lo rate auccessive alla prima è concesso il termine di rispotto di quindici gier-ni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore solizante alle ore ventiquattre del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadense contrattualmente stabilite.

Trascorse il termine di quindici giorni di cui sepra, la Società ha il diritte di di-chiararo, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, ferme il diritte ai premi scadutt, e di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premie è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno.

Ari. 1.97 - Veriazioni di rischio - Altre assicurcatoni. - Qualora nel corre del contratto si verifichino variazioni di rischio per cassazione e per cambiamonte delle eccupazioni professionali, delle altre attività dichiarate e delle condictoni nelle quali le stesse sene esercitate, il Contraente deve danne impredinta comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio e rende impossibile in delimita zione del rischio assicurate cel presente contratto talché la Società nen avrebbi consentita l'assicurazione, essa ha diritto con effetto izamediato di recodere da

Se la variazione implica aggravamente che importi un premie maggiore, la Secietà ha il diritto di chiedere la relativa modificazione delle condizioni in cerso.

ha il diritto di chiedere la relativa medificazione delle condizioni in cerso. So invece la variazione implica diminusione di raccio. Il premie è ridette la premiessa la parte della scadenza annuale successare alla comunicazione.

So per il medesimo rischio cone contratte separatamente altre assicurazioni presso la Società o altri ansicurazioni, il Contraente deve darne avvise alla Società stessa. Questa, entre trenta gierni dall'avvise, può escindere dall'assicurazione il detto rischio e recedere dal contratto, con preavvise, in entrambi i casi, di almeno quindizione.

arragers constite intensionalmente di darme avvisa, la Sectetà una è trauta a dicre le indeputiti ad i rimbersi. Se II Cont

Art. 1.08 - Denuncia dell'infortunio - Obblighi dell'Assicurato. - La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, gierno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinaremo, corredata di certificate medico, deve essero fatta entre tre giorni dall'infortunio e dal momento in cul l'Assicurate ed 1 suel aventi diritto ne abblano avute la possibilità. Avvenute l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguinne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviere, a periodi non superiori a quindici giorni e sine a guarigiene avvenuta, certificati medici sul decesso delle Iesioni.

Quando l'infortunie abbin cagiossie le morte dell'Assicurate e quande questa as-pravenza durante il periode di cere, dove esserne date immediate avvise telegra-

L'Assicurate, i suoi familiari se aventi diritte devone consentire alla visita di me-diei della Società ed a qualsiari indagine od accortamento che questa ritenza ne-sessari, a tal fino scioglizade dal segreto professionale i medici che humo visitato s coreta l'Assicurate status.

Le spece di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurate. Se non viene adempiute intenzionalmente all'obblige della denuncia e agli altri obblighi indicati noi cesmui precedenti, l'Assicurato e i suei aventi diritte perdone il diritte all'indemnità i re a tali obblighi non viene adempiate celposamente, la Società ha il diritte di ridurre le indemnità in ragious del pregiodisio sefferto.

Art. 1.09 - Criteri di indennizzobilità. - Le Società corrispende l'indennità per le conseguenze dirette ed seclusive dell'infortunio che sinno indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti e sopravvenuto: pertanto l'infuenza che l'infortunio può avere esercitate su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse pessono pertare all'esite delle lezioni predotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di prossistanti mutifazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità perma-nente è liquidata per le sole coneguenze dirette cagionate dall'infertunie came se esse avesse colpite una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggier pre-giudicio derivate dalle condizioni pressistenti.

Ari. 1.10 - Morso. Se l'infortunie ha per consegnenza la morte dell'Assicurate e questa si verifichi entre un anne dal gierne nel quale l'infortunio è avvenuto, la Sociatà liquida si beneficiari designati la somuna assicurata per il case di morte. Qualera non sia sitata fatta designati en e la semma assicutata sarà corrisporta al coniugo, al figli e, se virevano a carico dell'Assicurato, ai parenti entre il terzo grade e agli affini entre il socsado grade e si applicano i criteri di ripartizione di cui all'arti. 2122 Codice Civile. In mancanza delle predette persone, la somma verrà attribuita secondo le norme della successione legitticas.

Art. 1.11 - Involidità permanento. - So l'infortunio ha per conseguenza una invali-dità permanente e questa si verifichi entre un anno dal giorne nel quale l'infortu-nio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le percentuali e lo

																	destro	sinistre
Per i	E perd	Dia.	mialo	del	l'a	rto	sup	eriore			•	•	•	•	÷.	4	10%	6095
Ydem	dens	del	lls ma	no	0 0	ell	AVA	mbra	ccio		•	•				. *	6600	24%
		40	SEL AND	lo is	afe	riot	0 2	diso	pra	441	giz	occh	ole		×.			40%
-		dt.	m art	o la	fe	rlor	o al	l'alter		* *	di	otto	del	gia	oesk	æ		59%
			un pi		7.5	_										٠.		49%
	•										- 03	10	٠.	٠.	-		16%	34%
			politi		•	٠.			٠.			-	•	- 7	- 5	-	1,000	3.75%
			(f) and let		٠				-		٠				٠.	•	3,000	2005
		del	migr	ele					٠							. *	1276	2070
26		34	medi								÷					٠.	. 275	950
- 5	- 2	34	ll'apple	***							-	-					8%	975
			un al				-0		1					- 6				596
		-	agni i	7			24	disti			_	-	-			- 3		376
										*								1005
Per li	e será	ità -	empl	eta	41	-	***	echie	79	7	. 7					•		10-70
Part 5	= sord	Irà	comp!	etm	đi.	am	bod	ue gli	10	ecch	ıi				. 4.			40%
P- 1			totalo	del	le.	fac	oltà	wisty	2 d	l un	1 00	chie	4		4	٠.		20%
200	= pero		tatalo	44			alt à	wiele			nbe	doe	elli.	***	Maria.			300%

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'ess funzionale di un organo e di un arte viene considerata come perdita anatomica delle stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengone ridotto in properzione della funzionalità perduta.